

# Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

## Segretario

Reg. Gen. n. 573

Del 16-11-2023

### DETERMINAZIONE N. 1

#### OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ed in particolare il Capo V - *“Accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come novellato dal Decreto legislativo n. 97/2016;
- la deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, ad oggetto: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;
- la deliberazione di Giunta comunale

Ricordato che:

- le richiamate Linee Guida ANAC, al paragrafo 9, raccomandano l’istituzione e la pubblicazione, presso ogni Amministrazione, di un registro delle domande di accesso presentate;
- detto registro, con riferimento a tutte le tipologie di accesso previste (documentale ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990; civico e generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013), *“contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “Altri contenuti - accesso civico” del sito web istituzionale”*;
- secondo quanto chiarito da ANAC, la pubblicazione del cd. registro degli accessi, oltre ad essere funzionale al monitoraggio che l’Autorità svolge sull’accesso generalizzato, *“può essere utile per le P.A., che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”*;

Accertato che il Comune di Valbrenta, ad oggi, non risulta avere formalmente istituito il registro in questione;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 1309/2016, in conformità con gli obiettivi di implementazione della trasparenza previsti al paragrafo 5 del Piano triennale anticorruzione 2021/2023, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26/2021, aggiornato con d.G.C. n. 19/2022 e confermato, da ultimo, nel PIAO 2023/2025, approvato con d.G.C. n. 9 in data 9.03.2023;

Ritenuto, pertanto:

- di istituire il *“Registro delle domande di accesso”*;
- di assegnare la tenuta del Registro all’Ufficio Segreteria;
- di stabilire che il Registro venga inserito quale file excel nel percorso *“\\192.168.22.5\\Registro domande accesso”* e sia tempestivamente e costantemente alimentato ed aggiornato da ogni Responsabile del procedimento assegnatario delle singole istanze;
- di stabilire che il Registro, debitamente aggiornato, sia pubblicato ogni sei mesi, a cura dell’Ufficio

Segreteria, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - accesso civico” del sito web istituzionale;

Dato atto che il Registro sarà conforme all’allegato *sub A*) al presente provvedimento e conterrà, in relazione a ciascuna domanda di accesso pervenuta:

- a) il numero d’ordine;
- b) la data di presentazione;
- c) il numero di protocollo assegnato;
- d) la tipologia (accesso ai documenti, civico o generalizzato);
- e) l’oggetto;
- f) l’indicazione di presenza o meno di soggetti controinteressati;
- g) l’esito della domanda;
- h) la data della decisione;
- i) l’indicazione del responsabile del procedimento;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 05.09.2023, con cui il Segretario comunale è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente;

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa, né ulteriori riflessi diretti o indiretti di natura economico/finanziaria e patrimoniale sul bilancio dell’Ente;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in capo al responsabile del presente procedimento, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che, con la firma del presente provvedimento, viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni;

#### **DETERMINA**

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il “*Registro delle domande di accesso*”, nella forma di cui all’allegato A);
3. di assegnare la tenuta del Registro all’Ufficio Segreteria;
4. di stabilire che il Registro venga inserito quale file excel nel percorso “\\192.168.22.5\Registro domande accesso” e sia tempestivamente e costantemente alimentato ed aggiornato da ogni Responsabile del procedimento assegnatario delle singole istanze;
5. di stabilire che il Registro, debitamente aggiornato, sia pubblicato ogni sei mesi, a cura dell’Ufficio Segreteria, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - accesso civico” del sito web istituzionale;
6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - accesso civico” del sito web istituzionale;
7. di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale e a tutti i Responsabili delle Aree funzionali dell’Ente.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Confortin Simone